



**UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES
GRAND-COMBIN**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE**

(ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”)e successive integrazioni e modificazioni)

(art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”)

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 44 del 25 novembre 2013

ADEGUAMENTO

con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 23 LUGLIO 2015

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI	6
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	7
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	8
ART. 5 – RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI.....	13
ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE	15
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO	16
ART. 9 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 10- DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 11- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	17
ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI.....	19
ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	21
ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	21
ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA	25
ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	25
ART. 17 – CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO	28
ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	29
ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	30
ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	32
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA, VETRO E ALLUMINIO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, ECC.....	33
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE.....	34
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	35
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.....	36
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE.....	37

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI.....	37
ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA.....	38
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	38
ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO .	39
ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI	39
ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE	40
ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	40
ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO	40
ART. 34 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	41
ART. 35- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI	41
ART. 36 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	41
ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	41
ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE	43
ART. 39 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	43
ART. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	44
ART. 41 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	45
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	45
ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	46
ART. 44 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	46
ART. 45 - ATTIVITA’ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	46
ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	46
ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	47
ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	47
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	48
ART. 50 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	48
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	48
ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	49

3

3

ART. 53 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI	49
ART. 54 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	49
ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI	50
ART. 56 – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI, DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI, DISCARICA ABUSIVA	50
ART. 57 – DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI.....	50
ART. 58 – DISCARICA ABUSIVA.....	51
ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI.....	51
ART. 60 – INFORMAZIONE	52
ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	52
ART. 62 – CONTROLLI.....	53
ART. 63 – SANZIONI.....	54
ART. 64 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	54
ART. 65 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	54
ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE.....	54
ART. 67 - ALLEGATI.....	54

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi delle norme vigenti¹, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Sotto Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito sub-ATO, definiti come bacini territoriali dal Piano regionale di gestione dei rifiuti², coincidenti con il territorio delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta, indicati, ai sensi delle normativa regionale vigente³, quali enti competenti per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. In particolare disciplina le fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, conformemente ai documenti di programmazione regionali e di sub-ATO.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, nonché con l'obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia, e gli specifici indirizzi regionali stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta sia differenziata sia di quella residuale non differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti⁴;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi,

¹ Art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

² Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003

³ Art. 2 della l.r. 3 dicembre 2007 n. 31

⁴ Art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006

secondo le norme vigenti⁵;

- g) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
3. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
- raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di altri materiali di origine domestica derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
 - pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione del tributo / tassa sui rifiuti e sui servizi, è stabilita con apposito Regolamento.
3. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:
- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell' equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;

⁵ Art. comma 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;

- b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale;
- c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Le norme vigenti⁶ definiscono rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Viene quindi superato il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. L'elenco dei rifiuti è riportato nelle norme vigenti⁷; la classificazione dei rifiuti, in base a origine e caratteristiche di pericolosità, è riportata nelle norme vigenti⁸.

Suddividendo i rifiuti in base all' origine si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti Urbani: derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi, se espressamente dichiarati **assimilati** dal punto di vista quantitativo dall'Autorità sub-ATO e conferiti direttamente al servizio pubblico di igiene urbana. Tali rifiuti dal punto di vista qualitativo sono quelli classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti,
- Rifiuti Speciali: derivanti da attività produttive e di servizi **non dichiarati assimilati**, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.

Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti⁹.

ART. 5 – RIFIUTI URBANI

1. Sono classificati come **rifiuti urbani**¹⁰, quelli di seguito specificati:

⁶ Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

⁷ Allegato D del Decreto Legislativo 152/2006

⁸ Allegato D del Decreto Legislativo 152/2006

⁹ Allegato D del Decreto Legislativo n. 152/2006

¹⁰ Art. 184 del D.Lgs. 152/2006

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono da considerarsi tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le forme stabilite nel Piano di sub-ATO predisposto dalle Autorità di sub-ATO (cassonetti stradali, isole ecologiche, raccolte domiciliari, centri comunali di conferimento), in esecuzione dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento. Tali rifiuti sono compresi nelle tipologie classificate come non pericolose nel capitolo 20 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per le quali è stabilita l'assimilabilità ai rifiuti di cui al punto a) per quantità, anche secondo i criteri proposti nel presente documento.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Si ricorda che i rifiuti da spazzamento non possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali inerti, ma devono essere conferiti a cura dell'impresa appaltatrice separatamente presso il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne o Pontey.
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua. I rifiuti di cui al presente punto sono quelli abbandonati sul territorio, non solamente urbani e/o assimilabili, ma di qualunque natura o provenienza, ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come "speciali". Si tratta di tipologie di rifiuti generalmente classificati come speciali, anche pericolose, derivanti da abbandoni incontrollati, per le quali, comunque l'Autorità di sub-ATO ¹¹, è obbligata alla raccolta ed allo smaltimento, previa emissione di ordinanza che ne disponga lo smaltimento e con possibilità di rivalsa sui costi sostenuti a carico del produttore, qualora individuato, o del proprietario del terreno, se risultanti abbandonati su area privata.
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali: Anche tali rifiuti comportano per l'Autorità di sub-ATO, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è considerata rifiuto urbano tuttavia qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguiti da imprese, trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 266, comma 4, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali rifiuti sono considerati rifiuti prodotti dall'impresa stessa e assumono la classificazione di "rifiuto speciale". Tali rifiuti non possono, di conseguenza, essere conferiti al servizio pubblico, neppure attraverso i centri comunali di conferimento, ma devono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 216 del d. lgs. 152/2006 al recupero

¹¹ Ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006

e/o allo smaltimento, previo possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria del trasporto dei rifiuti in conto proprio¹².

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e):

I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati¹³:

- 1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
- 2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata;
- 3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- 4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti¹⁴, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
- 5) le parti umane riconoscibili dovranno essere o interrate nuovamente, immesse nell'ossario comune da parte del gestore del cimitero o avviate alla cremazione su richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria¹⁵.

Sono classificati come **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui alla normativa vigente¹⁶. I criteri di classificazione dei rifiuti di cui al presente regolamento possono essere modificati e/o integrati con appositi atti amministrativi dell'ATO previa intesa con l'Autorità d'ambito.

2. Individuazione delle **tipologie di rifiuto urbano** rientranti nella disciplina regolamentare di competenza comprensoriale. Il regolamento, nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti urbani di competenza dell' Autorità di sub-ATO e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, oltreché in attuazione della pianificazione regionale, deve prevedere

¹² Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Nota 18 marzo 2011, prot. n. 8890/Tri/Di: I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell' articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto.

¹³ In applicazione di quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003, n. 254

¹⁴ Articolo 12 del DPR 254/2003

¹⁵ DPR 10 settembre 1990, n. 285

¹⁶ Allegato I della Parte quarta del D.Lgs 152/2006

L'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie:

- a) Rifiuti urbani **indifferenziati**;
- b) Rifiuti urbani **differenziati** da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
- 1) **carta**: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta; fotocopie e fogli vari; piccoli cartonaggi quali scatole della pasta o imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetrapak.
 - 2) **Imballaggi in cartone**: cartoni; scatole.
 - 3) **imballaggi in plastica**: bottiglie; flaconi per alimenti; flaconi per l'igiene della casa e della persona; confezioni per alimenti rigide e flessibili; coperchi; cassette per prodotti alimentari; barattoli per il confezionamento di vari prodotti; film e pellicole da imballaggio; contenitori rigidi formati a sagoma; scatole e buste per capi di abbigliamento; polistirolo; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste, piatti e bicchieri monouso.
 - 4) **imballaggi di vetro**: bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro, flaconi di vetro (senza coperchio).
 - 5) **imballaggi in alluminio**: (AL) lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere; altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti.
 - 6) **imballaggi in ferro**: contenitori e barattoli in acciaio (ACC) o banda stagnata (vengono conferiti nel rifiuto indifferenziato e prelevati con elettromagnete al centro di Brissogne;
 - 7) **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche**: sono rifiuti che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - R1: Apparecchiature refrigeranti: frigoriferi; congelatori; condizionatori;
 - R2: Grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura, forni a microonde; stufe elettriche;
 - R3: TV e monitor;
 - R4: PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro: elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici;
 - R5: Apparecchiature di illuminazione: lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni, tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce

ad eccezione delle lampade a incandescenza.

- 8) **indumenti usati**: vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.).
- 9) **Rifiuti organici**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato:
- a) **da utenze selezionate**: rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dai mercati e da negozi di ortofrutta, da residui di mense scolastiche, aziendali, da attività alberghiere e di ristorazione con obbligo di utilizzo di contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità;
 - b) **da utenze domestiche**: rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dalle cucine con obbligo di utilizzo di contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità;
 - c) **rifiuti verdi** da utenze domestiche: erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie;
 - d) **rifiuti verdi da utenze selezionate**: erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie, qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguiti da imprese ed originati dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche o private è considerato rifiuto verdi da utenza selezionata, ivi compresi i rifiuti verdi agricoli.
- c) **Rifiuti ingombranti** sono considerati differenziati per la quota che va ad effettivo recupero, suddivisi nelle seguenti categorie:
- 1) **rifiuti a base lignea**: mobili; intelaiature di porte o finestre; pezzi di legno verniciato o trattato; cassette per alimenti; pallets; tronchi d'albero e grossi rami.
 - 2) **materiali ferrosi**: reti metalliche; ferrivecchi, tubi e telai; pentole e latte per alimenti; scaffalature e armadi; stufe e boiler; lavatrici e lavapiatti.
 - 3) **pneumatici per auto, moto, ecc.** (di provenienza domestica o abbandonati).
 - 4) **altri tipi di rifiuti ingombranti**: materassi; imbottiture di mobili; paraurti di auto; finestre e porte in PVC, ecc.
- d) Rifiuti **urbani pericolosi** (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
- 1) **batterie**: batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter (da conferitori privati o abbandonati); batterie dei telefoni cellulari (di provenienza domestica o abbandonati).
 - 2) **pile**: pile a stilo; pile a bottone.

- 3) neon, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato;
- 4) medicinali scaduti;
- 5) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica, ecc.).

ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono classificati come **rifiuti speciali**¹⁷, quelli di seguito specificati:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
2. Per la gestione rifiuti **speciali prodotti da terzi**, e con riferimento alle competenze dell'Autorità di sub-ATO, vi possono essere, le seguenti possibilità di gestione:
 - a) l'Autorità di sub-ATO può valutare, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità di farsi carico della raccolta e del trasporto di tipologie di rifiuti non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, a convenzione, stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti.
 - b) il servizio può essere svolto dall'impresa incaricata del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale per tale attività deve essere espressamente iscritta all' Albo nazionale gestori ambientali per la categorie richieste in particolare qualora i rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, in vece dell'impresa convenzionata, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.
 - c) il servizio può essere svolto da imprese di gestione dei rifiuti urbani iscritte all' Albo nazionale gestori ambientali per la categorie richieste in particolare qualora i rifiuti da avviare

¹⁷ Art. 184 del D.Lgs. 152/2006

al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.

3. Indicativamente i servizi di cui al comma 2 potranno far riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:
- a) Rifiuti derivanti da attività produttive. L'attivazione del servizio, dovrà essere subordinata alle seguenti verifiche e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l'Autorità di sub-ATO e per i Comuni, i relativi costi saranno interamente sostenuti dagli enti e dalle imprese produttrici di rifiuti:
 - 1) individuazione degli insediamenti produttivi, ubicati sul territorio, eventualmente interessati;
 - 2) verifica delle tipologie dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui;
 - 3) verifica dei costi attualmente sostenuti dagli insediamenti produttivi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti attraverso imprese autorizzate (eventuale acquisizione della copia dei contratti riferiti a detto servizio);
 - 4) verifica delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dell'insediamento produttivo; ciò al fine, soprattutto, di verificare se lo stoccaggio avviene già in modo separato per tipologie di rifiuti simili;
 - 5) formulazione di una proposta di servizio, con invio di una bozza di convenzione che individui le modalità tecnico-amministrative di svolgimento dello stesso.
 - b) Rifiuti speciali inerti . Tali rifiuti devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente¹⁸ In particolare, per quanto di competenza dell'autorità di sub-ATO, la normativa regionale prevede che siano individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate al fine di favorire l'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo. I sub-ATO possono gestire, attraverso uno o più centri di stoccaggio, i materiali inerti da scavo. L'ubicazione dei centri deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti.
 - c) Rifiuti speciali prodotti dai Comuni e/o dalla Unité des Communes valdôtaines nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie. Nell'ambito dello svolgimento di attività proprie dei Comuni e della Unité des Communes valdôtaines diverse da quelle amministrative, gli enti risultano essere produttori essi stessi di rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi quali attività sanitarie, di impianti di depurazione, di mense scolastiche, di comunità per anziani, o da attività a supporto dell'attività comunale, quali ad esempio la manutenzione di automezzi. Per tali rifiuti i Comuni e la Unité des Communes valdôtaines

¹⁸ D.Lgs. 152/2006 e l.r. 31/2007 - Decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161

devono provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi in conformità alla normativa vigente.

ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il regolamento di gestione dei rifiuti urbani ¹⁹ non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

¹⁹ Art. 198 del D.Lgs. 152/2006

CAPO III - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Autorità di sub-ATO, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 10, in conformità ai criteri e alle specifiche del Contratto di servizio.
2. Per lo svolgimento dei servizi l'Autorità di sub-ATO, oltre a richiedere all'appaltatore la attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), può stabilire meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Annualmente viene trasmesso all'Autorità di ambito (ATO) un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. L'Autorità d'ambito provvede ad elaborare i risultati e a pubblicizzarli nel rapporto annuale.
4. Al fine di migliorare il quadro conoscitivo sui rifiuti urbani o di individuare elementi oggettivi su cui basare campagne di comunicazione, l'Amministrazione Comunale o l'Autorità di sub-ATO possono effettuare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ed igiene del lavoro, verifiche ed analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti dagli utenti, tramite proprio personale, personale appositamente incaricato, personale del Gestore dei servizi di raccolta.

ART. 10- DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme vigenti ²⁰, sono indicate le seguenti ulteriori definizioni di riferimento per l'attuazione del presente Regolamento.
2. In particolare sono introdotte le seguenti definizioni :
 - a) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei produttori ai fini della successiva consegna al servizio pubblico di raccolta;
 - b) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - c) spazzamento: la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree

²⁰ Articolo 183, del D.Lgs 152/2006

private soggette ad uso pubblico;

- d) centro comunale di conferimento: centro di ricevimento a servizio del Comune o del Sub ATO, per il conferimento in forma differenziata di rifiuti a diversa tipologia;
- e) Autorità di Sotto Ambito Territoriale Ottimale: organismo di governo del bacino territoriale appositamente individuato dalla Regione per l'organizzazione unitaria dei servizi di raccolta e trasporto dei RU; a tale organismo sono affidati i compiti previsti dalle disposizioni vigenti²¹.

ART. 11- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e sulla base degli indirizzi dell'Autorità di sub-ATO.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano di sub-ATO, approvato²² e ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dall'Autorità di sub-ATO con il Gestore del servizio. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire con apposite ordinanze in accordo con l'Autorità di sub-ATO.
3. Il servizio è organizzato sulla base delle esigenze specifiche dei singoli Sub-ATO e all'interno degli stessi Sub-ATO sulla base delle caratteristiche peculiari delle diverse zone territoriali presenti, in relazione alle particolari tipologie di modalità di conferimento previste dal Piano di sub-ATO.
4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
5. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti. Sono possibili forme di agevolazione, sia in termini di servizio sia tributarie, per le utenze non domestiche particolarmente virtuose; tali agevolazioni e le loro modalità applicative possono essere previste nell'apposito Regolamento tariffario.
6. L'Autorità di sub-ATO può attivare, d'intesa con uno o più Comuni, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle

²¹ L.r. 31/2007

²² deliberazione del Consiglio dei Sindaci n75 in data 6 dicembre 2012

caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

7. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Autorità di sub-ATO d'intesa con l'Autorità d'ATO, ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS), è onere di questi ultimi fornire all'Autorità di sub ATO i dati relativi alle raccolte effettuate.
8. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.²³ Oltre all'autocompostaggio domestico, così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può essere promossa, compatibilmente con le disposizioni vigenti, l'autogestione degli scarti organici, ivi compreso il compostaggio di prossimità, da parte di altre tipologie di utenze.
9. Il Gestore del servizio in accordo con l'Autorità di sub-ATO, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali anche mediante sistemi semi-interrati ;
 - raccolte domiciliari per particolari tipologie di utenti con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
 - ritiro su chiamata
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (Centri comunali di conferimento ove realizzati)
10. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori seminterrati e cassonetti posizionati in adiacenza alle strade, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
11. Le raccolte domiciliari per particolari tipologie di utenti (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
12. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore del servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
13. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il

²³ Deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 5 dicembre 2008

- conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire sempre mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti compostabili.
14. Il Centro Comunale di conferimento, ove realizzato, ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso esso ha una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Gestore del servizio e i produttori dei rifiuti.
 15. All'interno del Centro Comunale di conferimento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e il possesso delle necessarie autorizzazioni, devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili se consentito, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
 16. L'Autorità di sub-ATO, in accordo con l'Amministrazione comunale e l'ATO al fine di coordinare le informazioni secondo le rispettive competenze:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
 17. Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
 18. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
 19. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Gestore del servizio effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente Capo II, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta di vetro e alluminio
 - carta ed imballaggi in carta

- cartone ed imballaggi in cartone
- raccolta di imballaggi in plastica ed altri contenitori per liquidi
- frazione verde
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- rifiuti ingombranti e RAEE
- pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
- farmaci scaduti
- olii provenienti da utenze domestiche
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

La raccolta differenziata della frazione organica può essere attivata localmente in casi particolari, in presenza di attrezzature e impianti per il compostaggio di prossimità, o con il conferimento presso impianti autorizzati d'intesa con l'Autorità d'ambito o nel caso di attivazione di uno specifico impianto a servizio dell'ATO.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dall'ATO.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, autorizzate dall'Autorità di sub-ATO, d'intesa con l'ATO secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. Il Gestore dei servizi può svolgere in forma convenzionata servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI

ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, eventualmente avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dall'Autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO.
3. E' inoltre vietato²⁴:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal dall'Autorità di sub ATO o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento in alcun modo dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
 - la manomissione delle chiusure dei contenitori seminterrati e il danneggiamento degli apparati elettronici e meccanici.
4. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, e vietato il conferimento.
5. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori seminterrati, nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive.

ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Particolare importanza assume la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività non domestiche (produttive, commerciali e di servizi), attività che risultano generalmente grandi produttori di rifiuti valorizzabili (in particolare imballaggi). In considerazione di tale fatto, può essere

²⁴ Divieti soggetti a sanzioni art. 63.

importante assicurare a tali soggetti un servizio di gestione che comprenda quelle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che, per qualità e quantità, possono essere assimilate ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e)²⁵ del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)²⁶ del medesimo D.Lgs.

2. Possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per quantità, secondo i criteri proposti nel presente regolamento, e compresi nell'elenco di cui al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984²⁷ (riportato nell'Allegato A), e per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione ai sensi del DM 13 marzo 2003.
3. Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio;
 - b. i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati dalle norme vigenti²⁸, che derivino da strutture pubbliche e private²⁹ che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni previste dalle norme vigenti³⁰;
 - c. i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e/o dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani.
4. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività non domestiche:
 - a) attività sanitarie, con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi;

²⁵ e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani

²⁶ 2. Sono rifiuti urbani:

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

²⁷ nell'attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06.

²⁸ articolo 2, comma 5, lettera b) del DPR 15 luglio 2003, n. 254

²⁹ individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

³⁰ di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833

- b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - c) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - d) attività professionali³¹.
5. Si intendono come rifiuti ingombranti assimilati i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani.
6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani, inoltre, possono essere poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare sono fissate le seguenti prescrizioni:
- a. gli imballaggi primari, secondari che rispettano i criteri di qualità e quantità possono essere considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
 - b. i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari possono essere accettati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale³²;
 - c. i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, possono essere accettati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
7. Fatte salve alcune eccezioni sotto riportate, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali deve essere subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e le frequenze di conferimento. La dichiarazione di cui sopra può essere concretizzata anche attraverso la sottoscrizione di accordi o convenzioni da stipulare fra l'Autorità di sub-ATO, il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e il/i soggetto/i produttore/i dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini della corretta gestione di tali rifiuti.

³¹ limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984

³² deliberazione della Giunta regionale n. 297, del 9 febbraio 2004

8. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai m²/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi previsti ai commi precedenti. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici del sub ATO.
9. L'articolo 188 "Oneri dei produttori e dei detentori" del Dlgs 152/2006 prevede che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate, esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
9. Nel caso in cui il produttore o detentore intenda avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, è prevista la stipula di apposita convenzione, da basarsi sui seguenti presupposti:
 - a) la Convenzione, da stipularsi obbligatoriamente tra Autorità di subATO e utenze che producono rifiuti speciali nei termini previsti al punto 1.1. – CRITERI GENERALI, ha per oggetto il conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati organizzato dalla Autorità di subATO, dei rifiuti speciali non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani;
 - b) l'Autorità di subATO con proprie delibere potrà modificare in qualsiasi momento la qualità e le quantità di rifiuti assimilati conferibili; può altresì deliberare di aggiungere ulteriori rifiuti assimilabili (in tal caso vale quanto di nuovo stabilito negli atti deliberatori);
 - c) il soggetto gestore del servizio avrà cura di conferire al centro regionale, o presso centro autorizzato, i materiali puliti e selezionati raccolti presso le utenze convenzionate;
 - d) qualora sia operativo un centro di conferimento o una stazione di trasferimento, la ditta vi potrà conferire i rifiuti con le modalità e come da elenco CER stabiliti dal regolamento del centro stesso o dalla autorizzazione regionale;
 - e) il corrispettivo del servizio è stabilito dal Regolamento per la tariffa approvato dagli organi competenti;
 - f) la convenzione stabilisce la durata del servizio, in qualsiasi momento le parti possono disdire la convenzione previa comunicazione motivata scritta almeno trenta giorni prima;
 - g) la Convenzione prevede in ogni caso l'impegno del convenzionato ad accettare e rispettare le modalità di erogazione del servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento di gestione, nonché a conferire i rifiuti nelle quantità definite e nel rapporto tra rifiuti differenziati ed indifferenziati stabiliti dal Regolamento;
 - h) la Convenzione prevede la revoca immediata del servizio in caso di irregolare conferimento

dei rifiuti assimilati al servizio pubblico, fatte salve le sanzioni e la comunicazione alle autorità competenti nel caso in cui tali irregolarità comportino violazioni alle norme ambientali sanzionate penalmente;

- i) tutti i soggetti convenzionati obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono inviare annualmente copia del MUD (Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il 30 aprile di ogni anno alla Autorità di sub ATO;
- j) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù della convenzione, il soggetto convenzionato, a giudizio esclusivo dell'Autorità di sub-ATO, può essere tenuto a prestare idonea fidejussione bancaria per un importo commisurato al costo annuale del servizio, adeguata annualmente al costo a consuntivo dell'anno precedente.

ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio del sub-ATO o se del caso alla porzione di territorio riportata in apposita planimetria approvata dall'organo competente.
2. L' Autorità di sub-ATO redige ed aggiorna nella planimetria di cui al comma precedente, il perimetro delle zone in cui il servizio è eventualmente espletato con le modalità porta a porta nonché la posizione dei punti di raccolta stradale o altre modalità e degli eventuali centri comunali di conferimento, ogni variazione deve essere opportunamente comunicata al Gestore del Servizio e all'Autorità di ATO per la creazione e mantenimento della banca dati.

ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 le norme del presente articolo valgono sia per i contenitori dei rifiuti indifferenziati sia per quelli dei rifiuti differenziati; nei casi di raccolta domiciliare l'utente ha l'obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private recintate; a tale riguardo l'Autorità di sub-ATO redige, ai sensi del presente regolamento, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Nei nuclei abitati del territorio nei quali è prevista la raccolta domiciliare, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire, qualora previsto dall'Autorità di sub-ATO, il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private recintate, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio; l'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
3. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta domiciliare, al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o

L'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Autorità di sub-ATO sul tratto viario pubblico (qualora non diversamente concordato) prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.

4. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta domiciliare, nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori/sacchi per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con l'Autorità di sub-ATO, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al comma precedente.
5. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta domiciliare, l'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Autorità di sub-ATO e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti sono tenuti a mantenere i contenitori e rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
6. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori stradali, sia seminterrati sia cassonetti, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dall'Autorità di sub-ATO, in accordo con il gestore del servizio, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
7. Nelle nuove edificazioni, nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta domiciliare, devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree possono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 1. devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 2. la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 3. lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 4. il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
8. Nei casi in cui sia prevista la raccolta con modalità domiciliare e per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dal Gestore del servizio di collocazione in area

privata recintata, i contenitori potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.

Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dalla Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico che è rilasciata a titolo gratuito.

9. In ogni caso sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale condizionare la autorizzazione:
 - alla realizzazione, a carico dell'utenza, di apposita schermatura e /o di delimitazione dello spazio tramite segnaletica orizzontale.
 - alla fornitura di contenitori dotati di chiave
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una congrua distanza in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
11. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
12. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori sia seminterrati che cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
13. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'Autorità di sub-ATO, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.
14. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
15. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
16. I contenitori, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché

dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.

17. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato, nel caso in cui il prelievo del contenitore per lo svuotamento sia a carico del Gestore del servizio.

ART. 17 – CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO ³³

1. A supporto delle attività di raccolta dei rifiuti attraverso il sistema dei contenitori stradali e della raccolta domiciliare, particolare importanza assume la presenza sul territorio del sub-ATO di Centri Comunali di conferimento.
2. Finalità di dette strutture è quella di favorire, oltreché il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto già raccolte in forma differenziata attraverso i due sistemi sopra specificati, anche il conferimento diretto da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, di altre tipologie di rifiuto soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari per i quali non risulta possibile o conveniente un servizio apposito differente.
3. I Centri Comunali di conferimento sono attrezzati in conformità a quanto espressamente indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti: sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riciclabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali l'Autorità di sub-ATO indichi l'obbligo di destinazione. Il personale in servizio presso il centro di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
4. Presso i Centri Comunali di conferimento possono essere conferiti anche i rifiuti ingombranti differenziati nelle tipologie specificate nel presente regolamento e tutti gli altri rifiuti particolari specificati nel presente regolamento per i quali non risulta tecnicamente ed economicamente consigliato effettuare raccolte di tipo stradale o di altro tipo.
5. Nei Centri Comunali di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 14, comma 8, del Regolamento.
6. L'accesso presso i Centri Comunali di conferimento deve essere regolamentato e può essere consentito, di norma, esclusivamente agli utenti del sub-ATO (residenti, per gli utenti domestici, titolari di impresa avente sede operativa nel comprensorio, per gli utenti non domestici).
7. I Centri Comunali di conferimento sono assimilabili ad un punto di conferimento di rifiuti

³³ NB - Il presente articolo non è di diretto interesse ai fini della regolamentazione della gestione dei rifiuti all'interno del sub-ATO Grand Combin fino alla eventuale realizzazione di un centro di conferimento.

urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero³⁴.

8. Presso tali centri può essere ammesso anche il conferimento di rifiuti speciali, a condizione che il centro sia autorizzato ai sensi della normativa vigente.
9. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
10. Il prelievo dei materiali stoccati nel Centro di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio o comunque da soggetto autorizzato.
11. In allegato al presente regolamento è riportata la collocazione dei Centri Comunali di Conferimento all'interno del territorio dell'Autorità di sub-ATO.

ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l' Autorità di sub-ATO si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 11, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
5. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e previa eventuale approvazione dell'Autorità Sanitaria, se necessaria, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
6. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito, da effettuarsi in aree specifiche al fine di evitare disagi alla cittadinanza.

³⁴ ai sensi degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006

**CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E I
SERVIZI INTEGRATIVI**

**ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTE DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in appositi sacchi forniti dalla Unité des Communes valdôtaines o comunque in sacchetti di capacità massima di litri 25, conferiti esclusivamente presso i contenitori seminterrati o cassonetti posizionati sul territorio dotati di calotta volumetrica e apertura elettronica tramite tessera di riconoscimento. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. Le utenze non domestiche quali alberghi, campeggi, B&B, mense scolastiche, rifugi, agriturismo, ristoranti e micro comunità devono, se non disposto diversamente dall'Autorità di sub ATO, conferire i rifiuti indifferenziati attraverso un sistema di raccolta domiciliare attraverso l'utilizzo di cassonetti chiusi personalizzati.
4. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori seminterrati o cassonetti o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. Nei contenitori seminterrati o cassonetti predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati **è vietata**³⁵ l'immissione di:
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti ingombranti e RAEE
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta specifici, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - a) i materiali immessi nei contenitori seminterrati o cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori seminterrati o cassonetti chiusi

³⁵ Violazioni sanzionate, vedi articolo 63

all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere per quelli indifferenziati la capienza massima è di litri 25; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento; devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume, oppure conferiti tramite il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a chiamata o personalizzato;

- c) i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori seminterrati o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- d) è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.

3. Gestione dei **rifiuti urbani pericolosi (RUP)**.

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

A tal fine è assicurata la raccolta differenziata di tali rifiuti organizzando il relativo conferimento tenuto conto della quantità presunta da smaltire e della potenziale pericolosità degli stessi. In relazione a ciò, generalmente possono costituire punto di riferimento privilegiato i centri comunali di conferimento.

Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti, per i quali esiste già un sistema di conferimento organizzato su base stradale o attraverso il supporto di strutture aperte al pubblico (es. i medicinali raccolti presso le sedi delle farmacie o degli ambulatori dei medici di sanità pubblica, o le pile raccolti in prossimità dei rivenditori), tali servizi possono continuare ad essere svolti attraverso il sistema esistente purché organizzato e coordinato a livello comprensoriale.

L'elenco dei rifiuti³⁶ include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi³⁷ e l'obbligo di tenuta dei registri³⁸ non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano

³⁶ Allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006

³⁷ Articolo 193 del DLgs 152/2006

³⁸ Articolo 190 del DLgs 152/2006

ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità alle disposizioni vigenti ³⁹.

ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il Gestore del servizio in accordo con l'Autorità di sub-ATO promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione di sub-ATO;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'autorità di sub-ATO e dal Gestore del servizio.
4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. L'Autorità di sub-ATO d'intesa con il Gestore del servizio, avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

³⁹ Articoli 208, 212, 214 e 216 del DLgs 152/2006. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri riportati nel paragrafo dedicato del presente documento.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA, VETRO E ALLUMINIO, IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, ECC.

1. La raccolta dei materiali riciclabili può avvenire con raccolta domiciliare, in particolare presso utenze selezionate, o raccolta stradale adottata di norma per le utenze domestiche nei nuclei abitati e presso le case sparse, ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. La raccolta delle frazioni quali carta, cartone, vetro, plastica e alluminio avviene tramite raccolta stradale attraverso i contenitori seminterrati o con cassonetti per la raccolta del cartone, i restanti materiali riciclabili sono conferiti tramite raccolta domiciliare.
2. La raccolta dei materiali riciclabili è, in genere, sempre possibile anche presso il Centro Comunale di conferimento ove realizzato. Per le utenze non domestiche è possibile attivare un servizio di raccolta domiciliare, se assimilati, per i seguenti materiali riciclabili: carta, cartone, plastica, vetro e alluminio.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
4. La raccolta differenziata della **carta riciclabile** è ammessa per: imballaggi in carta e cartoncino; scatole di cartoncino, scatole di cartoncino per alimenti; cartoncini per bevande e alimenti; carta da disegno, giornali e riviste; libri e quaderni; volantini pubblicitari; carta da fotocopia e per tabulati usata; sacchetti di carta; tetra brik, tetra pack, escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte. E' vietato utilizzare sacchetti in plastica o materiale biodegradabile.
5. Per quanto concerne gli imballaggi di cartone provenienti da utenze non domestiche, se assimilati, ove è prevista una raccolta domiciliare, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti dal Gestore del servizio; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature appositamente fornite (es. gabbie roller). Il Gestore del servizio può individuare altre modalità di conferimento o interviene su chiamata. Negli altri casi le utenze non domestiche devono conferire gli imballaggi cartacei nei contenitori seminterrati o presso il Centro Comunale/comunitario ove realizzato.
6. Gli imballaggi (contenitori) in **vetro**, provenienti da utenze non domestiche su richiesta dell'utenza stessa, se considerabili assimilati, sono oggetto di raccolta domiciliare attraverso il conferimento presso cassonetti personalizzati posizionati su proprietà privata ed esposti in base al calendario di raccolta stabilito dal gestore del servizio. Negli altri casi le utenze non domestiche devono conferire il vetro e l'alluminio, se considerati assimilati, presso i contenitori seminterrati.
7. E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata ivi compresi quelli per il vetro: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica che sono considerati come rifiuti ingombranti o RAEE e conferiti agli appositi centri di raccolta o tramite la raccolta domiciliare.
8. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) ove assimilate, parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben

separati per materiale, mediante conferimento dal servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti ove proposto, o presso il Centro Comunale di conferimento se realizzato o avviate a recupero o smaltimento direttamente dal produttore.

9. La raccolta differenziata del **multimateriale** riguarda imballaggi quali contenitori, piccoli oggetti, di plastica, alluminio e acciaio, come bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio; piatti e bicchieri monouso; vaschette e confezioni rigide e flessibili per alimenti; flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici; materiali per la protezione e trasporto delle merci; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere; vasi per vivaisti; grucce appendiabiti; articoli casalinghi; giocattoli; posate in plastica; portamatite; scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento; shopper; sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio e alimenti per animali; fusti e secchielli; bombolette spray; scatolette per carne, pesce e cibo per animali; tappi; capsule; barattolame vario; scatole per liquori e dolci; coperchi, pentole, padelle e stoviglie; contenitori, tubetti e fogli in alluminio, purché non contenenti sostanza organica.
10. La raccolta del multimateriale proveniente da utenze non domestiche, se assimilata, avviene con modalità di raccolta domiciliare, su richiesta dell'utenza attraverso il conferimento presso cassonetti personalizzati posizionati su proprietà privata ed esposti in base al calendario di raccolta stabilito dal gestore del servizio. Negli altri casi le utenze non domestiche devono conferire, ove autorizzate, la plastica se assimilata, presso i contenitori seminterrati.
11. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo se sporchi di altre sostanze materiali e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
12. La raccolta degli imballaggi in legno, se assimilati, avviene per le seguenti tipologie: pallet ovvero pedane per la movimentazione delle merci, il carico e lo scarico dei veicoli e le operazioni di logistica; imballaggi ortofrutticoli quali cassette per la frutta e la verdura, utili a confezionare, stoccare e vendere i prodotti dell'orto; imballaggi industriali ove assimilati quali casse e gabbie per il trasporto delle merci, bobine per cavi elettrici, telai, supporti e selle per le merci; piccoli imballaggi da vendita (per vini, formaggi, confezioni di lusso o particolari, che vogliono evidenziare caratteristiche di ecologicità e naturalità dei prodotti ecc.) e dei tappi di sughero, particolarmente indicati per la chiusura di vini di alta qualità raccolti ove possibili in modo separato.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde e le ramaglie provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche a cura di soggetti appaltatori del servizio, ove non sia stato predisposto apposito punto di conferimento, deve essere conferita direttamente ad un impianto di compostaggio verde o presso il centro di raccolta regionale, o presso un impianto di recupero autorizzato come previsto all'art. 5.
2. La frazione verde o le ramaglie provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche eseguita direttamente dal personale dei Comuni o quella proveniente da aree private, deve essere compostata dal produttore e ove non possibile viene conferita presso le apposite benne presenti sul territorio dei vari Comuni nel periodo da aprile ad ottobre o con le modalità stabilite dall'Autorità di sub ATO e dal Gestore del servizio.

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.
6. Il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione comunale e l'Autorità di sub-ATO, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
7. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), ove consentito possono essere sottoposte a triturazione presso aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibile per impianti a biomassa).

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Per la gestione della frazione organica putrescibile costituita prevalentemente da scarti di cucina ("umido") si devono privilegiare azioni preventive, quali l'autocompostaggio.
2. In caso di attivazione di circuiti di recupero, ad esempio per compostaggio di prossimità, il conferimento e l'eventuale servizio di raccolta può interessare diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. I rifiuti conferiti/raccolti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo⁴⁰.
5. L'eventuale raccolta può essere effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza. Può

⁴⁰ Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002

essere previsto il conferimento diretto al luogo di trattamento (punto di compostaggio di prossimità), nei casi e secondo le norme appositamente emanate dal sub-ATO, sulla base di quanto previsto all'art. 6, comma 3.

6. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio.
7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili (**norma UNI 11451:2012 "Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani)** e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari.
9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.

1. In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti⁴¹ le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio o mediante raccolta domiciliare.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati⁴² deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile

⁴¹ Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

⁴² D.Lgs 188/2008

e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni (sedi dei Comuni, piazzali) e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree autorizzate.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori tramite il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti o presso il Centro di Raccolta se operativo secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione del Centro di Raccolta.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori adeguati, e conferiti tramite il servizio di raccolta

domiciliare. Il gestore del servizio conferisce tali rifiuti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate in accordo con il Consorzio obbligatorio previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

2. Sono altresì ammessi conferimenti da parte di utenze non domestiche, se assimilate, tramite lo stesso servizio di raccolta domiciliare .

ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. L'Autorità di sub-ATO, promuove un sistema di conferimento differenziato dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, la raccolta avviene attraverso il servizio di raccolta domiciliare.
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta sono quelle a domicilio o il conferimento presso appositi punti di raccolta.
4. L'avvio effettivo della raccolta dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti può essere preceduto dalla stipula di un accordo con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dall'Autorità di sub-ATO in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 12.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di Raccolta ove realizzato, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Autorità di sub-ATO per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro di Raccolta o gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata, sono avviati al centro regionale di Brissogne ed in ogni caso vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dall'ATO.
3. Per gli imballaggi l'ATO provvede al conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale.

ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro Comunale di conferimento qualora realizzato;
 - ritiro a domicilio su richiesta al numero verde o segnalazione sul sito internet del gestore del servizio (raccolta per appuntamento), nel caso in cui il servizio sia attivo.
2. Nel caso di conferimento al centro comunale/comunitario di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.
3. Il servizio di ritiro domiciliare su richiesta (appuntamento) dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche o assimilati è attivato gratuitamente ed è effettuabile secondo le modalità prevista dal contratto di servizio; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
4. L'utente deve di norma conferire i rifiuti su suolo pubblico o privato facilmente accessibile, salvo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.
6. Ad eccezione dei casi normati al punto 4), 5), è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. I RAEE devono essere conferiti e gestiti secondo le norme vigenti agli appositi centri abilitati anche tramite il servizio di raccolta domiciliare o presso i rivenditori (one to one)⁴³;

⁴³ Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

8. L'Autorità di sub-ATO definisce, in accordo con il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione rifiuti ingombranti.

ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE

1. La collocazione, la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dall'Autorità di sub-ATO.

ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Autorità di sub-ATO promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con l'ATO.
2. E' ammessa l'immissione nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, in fossa appositamente predisposta o in appositi composte, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dall'Autorità di sub-ATO e di ATO, con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc..
4. Sono assimilati a compostaggio domestico le compostiere, anche elettromeccaniche, a servizio di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste per il compostaggio domestico (aree per utilizzo compost) e che si rispettino gli standard di qualità de compost prodotto.
5. Sono ammesse le compostiere per il compostaggio collettivo, manuali o elettromeccaniche, a servizio di più di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste dalle norme di legge ed acquisite le necessarie autorizzazioni previste dal Dlgs 152/2006, artt. 208 , 216.

ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. L'Autorità di sub-ATO stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero di materiali.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e nel Piano di sub-ATO per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

40

40

ART. 34 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno dell'ambito. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

ART. 35- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

1. Annualmente, a cura dell'Osservatorio regionale dei rifiuti (ORR) e dell'Autorità di ATO, viene pubblicato il rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;
 - le destinazioni delle varie frazioni;
2. Sarà cura dell'Autorità di sub-ATO, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

CAPO VI - ALTRI SERVIZI

ART. 36 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio effettua le seguenti attività se ricomprese nel contratto di servizi e con le modalità ivi previste:
 - a) spazzamento stradale;
 - b) lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - c) diserbo stradale;
 - d) pulizia delle caditoie e delle griglie stradali;
 - e) svuotamento dei cestini;
 - f) pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - g) derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - i) pulizia dei mercati;
 - j) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
 - k) smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

ART. 37 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. L'Autorità di sub-ATO in accordo con l'Autorità di ATO, in sede di Contratto dei servizio o ad

integrazione dello stesso contratto:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
 3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di igiene urbana, con la sola esclusione delle attività di pulizia delle strade poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Piano regolatore generale comunale (PRGC) considerate interventi di mantenimento e manutenzione (spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini), vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà)
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 4. Più in particolare per i servizi di norma opzionali di cui al presente articolo, ove previsti o richiesti, sono definiti i seguenti criteri:
 - a) per il servizio di lavaggio stradale, il Gestore del servizio in accordo con l'Autorità di sub-ATO e l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
 - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere

ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;

- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) il Gestore del servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO e l'Amministrazione Comunale, provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio su indicazione dell'Autorità di sub-ATO stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. Il Gestore del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 38 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è attivato su richiesta puntuale della singola Amministrazione comunale ed è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Autorità di sub-ATO stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Autorità di sub-ATO su richiesta del Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia locale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dai regolamenti locali (occupazione suolo pubblico) e dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

ART. 39 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dalla normativa di settore⁴⁴.
2. La disciplina di settore si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 40 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Autorità di sub-ATO potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore del servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

⁴⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"

6. Analogamente i rifiuti di origine animale⁴⁵ seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 41 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, il Sindaco su segnalazione dell'Autorità di sub-ATO o del Gestore del servizio, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con lo stesso provvedimento l'Autorità di sub-ATO individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità di sub-ATO, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, si procederà ai sensi di legge.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa⁴⁶, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Autorità di sub-ATO provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dall'Autorità di sub-ATO, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

⁴⁵ REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

⁴⁶ DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n.231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con il Gestore del servizio o per conto dell'Autorità di sub-ATO con il Gestore del servizio.

ART. 44 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 45 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento in contenitori definiti con il gestore del servizio o al Centro Comunale di conferimento se realizzato ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, in accordo con l'Autorità di sub-ATO, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni previste per l'abbandono di rifiuti.

ART. 46 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni “no profit” o “Onlus” locali o “Pro Loco”, effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.

2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Ogni cantiere deve organizzare una separazione dei rifiuti urbani e speciali e provvedere autonomamente allo smaltimento o al recupero nel rispetto delle norme vigenti ed in forma differenziata senza incidere sul servizio pubblico.

ART. 48 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, all'Autorità di sub-ATO ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Autorità di sub-ATO, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L'Autorità di sub-ATO, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.
5. In particolare è obbligatoria, ove attivata, la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite

dall'Autorità di sub-ATO e dall'Autorità d'Ambito.

6. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o l'uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.
7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi, fatto salvo che il Comune o la Unité des Communes valdôtaines siano sostenitori o promotori della iniziativa e si accollino i relativi costi.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti differenziati; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo, carta e cartone e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 50 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà.

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con l'Autorità di sub-ATO e il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario

48

48

del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

8. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi. Fatto salvo che il Comune o la Unité des Communes valdôtaines siano sostenitori o promotori della iniziativa e si accollino i relativi costi.
3. Salvo se non diversamente disposto dal Regolamento della tassa rifiuti, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni dell'Autorità di sub-ATO.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore può essere sottoscritta apposita convenzione con l'Autorità di sub-ATO e il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 53 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 15 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposita convenzione in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 54 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene

istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'art. 41.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 56 – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI, DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI, DISCARICA ABUSIVA

1. Fatti salvi gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati ad intervenire in procedimenti di bonifica di siti contaminati, qualora individuati o individuabili, il Sindaco, anche su segnalazione dell'Autorità di sub-ATO o di ATO, in caso di inerzia, dispone con ordinanza l'obbligo di avviare le attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica necessarie, nonché, qualora necessario, l'eventuale subentro nel procedimento di bonifica, fermo restando il recupero delle somme spese e l'apposizione dei vincoli di natura urbanistica sul certificato catastale del sito oggetto di intervento.
2. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.

ART. 57 – DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo sia pubblico o soggetto ad uso pubblico che su suolo privato. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
2. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune, per il tramite dell'Autorità di sub-ATO, ed i costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo sulla base di ordinanza sindacale, fatto salvo il potere

50

50

sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato fermo restando il recupero delle somme spese. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

ART. 58 – DISCARICA ABUSIVA

1. Fatte salve le attività di pertinenza del Sindaco in caso di contaminazione ambientale finalizzati alla tutela della salute delle persone da eseguirsi in conformità alle disposizioni di cui agli art. 56 e 57, la gestione dei procedimenti in materia di discarica abusiva competono all'Autorità d'ambito (Regione).
2. Il Comune e l'Autorità d'ambito partecipano per le rispettive competenze al procedimento amministrativo di bonifica.
3. Compete, altresì, al Comune subentrare negli adempimenti del soggetto obbligato alle operazioni di bonifica in caso di inadempienza.

ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. Il Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell'Autorità di sub-ATO studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Autorità di sub-ATO adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 60 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, l'Autorità di sub-ATO ed il Gestore del servizio sono tenuti, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi d'intesa con l'Autorità d'ambito;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni;
 - e) a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. Il Gestore del servizio deve fornire all'Autorità di sub-ATO una Carta dei Servizi, la quale darà adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti l'Autorità di sub-ATO d'intesa con l'Autorità d'ambito si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l'Autorità di sub-ATO verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Piano di sub-ATO nonché da Piani, Leggi e Direttive vigenti.

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco o l'Autorità di sub-ATO, nell'ambito della proprie competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate all'Autorità d'Ambito che se del caso informa le autorità competenti entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con

specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 62 – CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, all'Autorità di ATO competono i controlli su tutte le attività di gestione integrata dei rifiuti, all'Autorità di sub-ATO competono i controlli sulle funzioni di propria competenza. Per l'esercizio di tale attività le autorità si possono avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Per il rispetto delle norme regolamentari del presente regolamento e delle ordinanze delle amministrazioni competenti il controllo compete anche al Comune.
2. Le attività di vigilanza sia delle norme di legge che del presente regolamento, sia delle eventuali ordinanze delle amministrazioni, oltre dagli organi di polizia giudiziaria dello Stato, sono effettuate dal personale del Corpo forestale e della Polizia Locale.
3. L'Autorità d'ambito può incaricare per le attività di vigilanza, d'intesa con le autorità di Sub-ATO anche soggetti individuati tra il personale dei Comuni, della Unité des Communes valdôtaines, della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in caso di necessità anche tra il personale del Soggetto Gestore del servizio.
4. Il personale è appositamente incaricato, previo adeguato corso di formazione, dall'Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., di far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. In qualunque momento i luoghi e i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti potranno essere soggetti a controllo da parte del Corpo forestale, degli agenti di Polizia Locale e del personale incaricato per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Le competenze del personale incaricato sono:
 - a) informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta;
 - c) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
 - d) vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati il personale incaricato effettua la segnalazione all'autorità giudiziaria;
 - e) eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)
7. Gli atti adottati dal personale incaricato hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
8. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
9. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a pagamento, il trattamento dei dati personali è ammesso per le sole finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel Comune dell'utente conferente e per evitare conferimenti in violazione ai limiti quantitativi ammessi; a tale riguardo nei confronti dell'utente deve essere predisposta una informativa contenente gli elementi indicati e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi

stessi sono stati raccolti.

ART. 63 – SANZIONI

1. Le violazioni amministrative e gli importi delle relative sanzioni sono indicati nella Tabella B allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative stabilite dalla normativa vigente, ai soggetti che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, di accertamento e di verifica di cui all'art. 62, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 62.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

ART. 64 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 65 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE

1. Per eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento si fa riferimento alle specifiche norme di cui all'art. 6 comma 3 emanate con specifici atti amministrativi da parte dell'Autorità di sub-ATO.

ART. 67 - ALLEGATI

- Allegato A: Tabella relativa alle Sanzioni